**Risposte a richieste di chiarimenti – n. 2**

**D8.**

**….si chiede se la certificazione UNI EN ISO 14001/2004 è necessaria che sia rilasciata per il settore di attività di cui all'oggetto dell'appalto…..**

R8.

Al punto 2.3 Titolo 2 del disciplinare di gara si richiede il possesso di entrambe le certificazioni UNI EN ISO 9001/2008 e 14001/2004. Per la 14001/2004 nel Disciplinare di gara, pur non venendo richiesto il settore di attività, è implicito che tale certificazione, considerata a dimostrazione di requisito tecnico, deve essere stata rilasciata per una delle attività previste dall’Attestazione SOA categoria OS22.

**D9.**

**….Si fa presente che tutte le certificazioni di qualità sono requisiti soggettivi e non di capacità**

**tecnica e pertanto non possono essere oggetto di avvalimento come espressamente indicato dal Parere**

**n. 6 del 08-02-12 e dalla Determinazione n.2 del 01/08/2012 dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori**

**Pubblici. Alla luce dei pareri su indicati, trattandosi sicuramente di mero errore si chiede di**

**riformulare la risposta esatta.…**

R9.

Si rappresenta che il Consiglio di Stato, confermando un recente orientamento in base al quale deve ritenersi consentito ricorrere all’avvalimento per il requisito della certificazione di qualità,  con Sentenza n. 5408 del 23 ottobre 2012 ha affermato che *“la certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell’organizzazione complessiva,* ***è da considerarsi anch’essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell’impresa.”***

Ciò premesso e considerato che nell’ottica dell’ordinamento comunitario l’avvalimento mira ad incentivare la concorrenza,  l’Istituto ha ritenuto di uniformarsi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato in ossequio al principio del favor partecipationis, pertanto si ribadisce quanto riportato al punto R4 delle risposte ai chiarimenti n. 1 precedentemente pubblicate che si riporta comunque di seguito : “Il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001/2004 è necessario per la partecipazione alla gara. Essendo un requisito riguardante la capacità tecnica dell’impresa può essere presentato mediante avvalimento del requisito di altro soggetto con la modalità prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 come riportato nel Titolo V del disciplinare di Gara.”

**D10.**

**Considerato che il punto 7 del Titolo I del Disciplinare dì gara prevede che "Le Imprese concorrenti sono tenute ad effettuare il sopralluogo presso lo Stabilimento di Foggia. Ciascuna Impresa dovrà concordare la data e l'ora per il sopralluogo almeno 20 giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte", espressamente ancorando il predetto riferimento temporale non già alla data di effettuazione del sopralluogo, bensì alla diversa data di fissazione dello stesso, è ammissibile la presentazione del verbale di sopralluogo che indichi una data di svolgimento delle operazioni successiva al 5/02/13.**

R10.

Al fine di permettere la massima partecipazione alla procedura aperta di cui trattasi, si comunica a tutti gli interessati, che viene prorogato al 20/02/2013 il termine ultimo per richiedere il sopralluogo, con le modalità di cui al Titolo I punto 7 del disciplinare di Gara; è pertanto ammessa anche la presentazione di verbali di sopralluogo recanti data successiva al 5 febbraio.